

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

n. 14

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 13 aprile 2023)

### INDICE

GASPARRI: sulle dichiarazioni rilasciate dal procuratore aggiunto nel processo "Ruby ter" (4-00244) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 165	per le notificazioni e dei diritti di copia tramite la piattaforma "PagoPA" (4-00314) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	174
sulle dichiarazioni di un magistrato relativamente alla documentazione in possesso del Ministero della giustizia (4-00259) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	169	ROJC: sulla carenza di personale dei Vigili del fuoco in Friuli-Venezia Giulia (4-00032) (risp. PRISCO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	177
MAGNI: sulla nuova sede dei Vigili del fuoco di Lecco (4-00109) (risp. PRISCO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	172	SBROLLINI: sulla carenza di segretari comunali nella provincia di Vicenza (4-00215) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	180
POTENTI: sui pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese			

---

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a quanto si apprende dalle agenzie di stampa, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dopo la sentenza del processo milanese nel caso "Ruby ter", con cui sono stati assolti Silvio Berlusconi e gli altri imputati, ai cronisti avrebbe commentato che "le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione";

la procuratrice insiste con ostinazione parlando alla stampa nelle sue valutazioni, che si sono rivelate infondate, dimostrando, a parere dell'interrogante, un pregiudizio nei confronti di Silvio Berlusconi;

questo atteggiamento danneggia, secondo l'interrogante, la onorabilità stessa del suo ruolo, la credibilità dei suoi giudizi e l'imparzialità delle sue decisioni, visto che si rifiuta di riconoscere gli errori commessi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avvalersi dei propri poteri ispettivi, affinché sia fatta luce sulla correttezza dell'operato degli uffici giudiziari che si sono occupati di questa vicenda.

(4-00244)

(17 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Va innanzitutto messo in risalto che, secondo quanto è emerso dalla nota estesa in data 14 marzo 2023 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, il procuratore aggiunto dottoressa Tiziana Siciliano al riguardo rimarcava "a seguito della lettura del dispositivo di assoluzione, in data 15 febbraio u.s., di tutti gli imputati nel processo cd. Ruby Ter ho commentato, rispondendo ad alcuni giornalisti che mi avevano interpellato, che manifestavo stima e apprezzamento per il Tribunale giudicante; che le prove raccolte nel corso delle indagini preliminari avevano convinto me e il collega coassegnatario della sussistenza dei reati contestati; convinzione che permaneva avendo rappresentato la solidità e la rilevanza dell'apparato probatorio in oltre 15 ore di requisitoria orale corredata da oltre 150 pagine di conclusioni scritte (valutazioni confermate

e ulteriormente approfondite in sede di repliche); che dovevamo tutti compiacerci di un sistema giudiziario quale il nostro in cui il Tribunale giudica in piena autonomia le prove raccolte dal Pubblico Ministero". Ci "si duole che io con ostinazione ritenga sussistente il reato contestato a Silvio Berlusconi ma non vedo come potrebbe essere altrimenti: se avessi (...) chiesto (...) la condanna dell'imputato senza la convinzione radicata della solidità dell'impianto probatorio avrei commesso un reato. Mi riservo ovviamente di leggere le motivazioni della sentenza che potrebbero portarmi a convinzioni differenti ma, allo stato, (...) non posso riconoscere errori che non ritengo di avere commesso".

Occorre a questo punto, al fine di enucleare la presenza di eventuali profili di illiceità disciplinare nella condotta tenuta dal magistrato, procedere a una ricognizione dei principi che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno costantemente dettato in materia di garanzia della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica degli appartenenti all'ordine giudiziario.

Nella sentenza n. 100 emessa in data 7 maggio 1981 la Corte costituzionale evidenziava in proposito che "i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r.d. 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio (...) Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale". Quindi la necessità di un equilibrato bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati, come quelli dell'indipendenza, dell'imparzialità e della tutela della credibilità della funzione giudiziaria (in cui si concreta la nozione legislativa di prestigio dell'ordine giudiziario), non comprime il diritto del magistrato alla libera manifestazione delle proprie opinioni, ma ne vieta solo l'esercizio anomalo, ossia l'abuso che si configura quando risultino lesi gli altri valori di rilievo costituzionale menzionati.

Questi principi sono stati fatti propri e ribaditi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente sostenuto che al magistrato, come a tutti i cittadini, deve essere riconosciuto il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, essendone vietato solo l'esercizio anomalo e l'abuso che si configura quando siano lese situazioni giuridiche non meno rilevanti, come diritti e libertà altrui o i valori di imparzialità e di indipendenza (sentenza n. 7443/2005).

Con specifico riferimento alla garanzia della libertà di critica spettante anche ai magistrati, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non è sindacabile il contenuto delle manifestazioni del pensiero ma esclusivamente la forma, il tempo e le modalità di estrinsecazione, poiché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni si caratterizza per il fatto di essere controvertibile, di produrre discussione, dissenso e dialettica delle idee e la tutela di cui all'art. 21 della Costituzione è tipicamente volta a salvaguardare le espressioni sgradite alla maggioranza dei cittadini. Pertanto sono lecite anche valutazioni fondate su argomenti discutibili, purché non siano lesi i valori di indipendenza e di imparzialità della giurisdizione e i giudizi critici attengano a fatti e vicende di rilievo pubblico e, come tali, oggetto di dibattito culturale e politico.

Per quanto concerne la forma delle esternazioni, si è più volte ritenuto che la critica, sia pure estremamente dura e senza appello o anche ingenerosa e sicuramente inopportuna, sia lecita se venga rispettato il dovere di riferire fatti veri e di non ledere l'onorabilità dei singoli o la credibilità della funzione giudiziaria. Quindi, ferma restando la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica da parte dei magistrati ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, gli unici limiti stabiliti dall'ordinamento sono a tutela dei diritti e delle libertà altrui e in relazione alla necessità di coordinamento con gli altri interessi di rango pubblicistico e costituzionale.

Anche l'art. 6 del codice etico approvato in data 7 maggio 1994 dal comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, dopo avere stabilito al comma 1 che il magistrato nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione "non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio" e al comma 2 che "quando non è tenuto al segreto e alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dovere fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione di cronaca ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali o riservati o privilegiati", norma di chiusura riferibile a qualsivoglia ambito di luogo e di tempo dell'esternazione, statuisce al comma 3 che, "fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e di misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa".

Dall'esame dei principi prima enunciati si evince che non esiste un generalizzato divieto per i magistrati di esprimersi, purché le dichiarazioni del magistrato: non siano tali da fare dubitare della sua indipendenza e imparzialità nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, l'una e l'altra essendo valori di rango costituzionale; non determinino indebite interferenze nel corretto esercizio di funzioni costituzionalmente previste (quali quelle di altri organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti); non ledano altrui diritti di rango costituzionale (quale, *in primis*, quello all'onore).

Tanto premesso, le dichiarazioni del procuratore aggiunto dottoressa Tiziana Siciliano, avuto riguardo al contesto in cui sono state rilasciate e al loro tenore, non possono essere ritenute idonee a violare i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità ovvero non possono leggersi come indicative di un pregiudizio del magistrato nei confronti degli imputati, atteso che la pronuncia di assoluzione emessa all'esito del dibattimento non può essere considerata un elemento da cui dedurre l'erroneità dell'operato della parte pubblica, costituendo invece una fisiologica evoluzione di qualsiasi procedimento penale. Diversamente opinando, ogni sentenza di assoluzione dovrebbe implicare di per sé un errore dell'ufficio di procura ovvero, a seconda che essa intervenga in primo o in secondo grado, dei giudici che abbiano irrogato la condanna poi riformata.

Invero il vigente ordinamento processual-penalistico presenta una struttura di tipo accusatorio in cui, al netto della scelta dei riti alternativi, solo nel dibattimento, attraverso lo sviluppo della dialettica e del contraddittorio tra le parti, si formano le prove; è pertanto fisiologico che quando, per le più varie ragioni che non dipendono da errori commessi dalla parte pubblica, non si pervenga alla dimostrazione della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio il giudice assolva l'imputato. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui non sono state ancora depositate le motivazioni a base della sentenza di assoluzione degli imputati e quindi non è dato conoscere quali siano stati gli argomenti di ordine giuridico o fattuale che hanno determinato il collegio giudicante a giungere alla pronuncia di assoluzione.

Sotto altro profilo, le dichiarazioni del procuratore aggiunto dottoressa Tiziana Siciliano non presentano caratteri o elementi di offensività a carico di alcuno degli imputati e a maggior ragione non appalesano un pregiudizio nei confronti di costoro, essendosi ella limitata a ribadire (nel contesto di affermazioni improntate a equilibrio e misura e al rispetto verso l'organo giurisdizionale e il vigente ordinamento processual-penalistico) "manifestavo stima e apprezzamento per il Tribunale giudicante; dovevamo tutti compiacerci di un sistema giudiziario quale il nostro in cui il Tribunale giudica in piena autonomia le prove raccolte dal Pubblico Ministero") la propria convinzione riguardo alla solidità dell'impianto accusatorio. Di conseguenza, si deve escludere che siffatte dichiarazioni possano avere minato la credibilità del magistrato e diminuito la fiducia della pubblica opinione nella sua imparzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, con riflessi negativi sul prestigio dell'intero ordine di appartenenza. Ciò in quanto, ferma l'insindacabilità del contenuto della manifestazione del pensiero e del diritto di critica nell'esercizio del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione anche agli appartenenti all'ordine giudiziario, una volta accertata la liceità nella forma e, nel caso di specie, del contenuto dell'esternazione, non è oggettivamente ipotizzabile che da essa sia potuta derivare una menomazione della credibilità del magistrato e della fiducia nella sua imparzialità dinanzi alla pubblica opinione.

Ne discende, alla luce di tutte le argomentazioni sinora illustrate nel dettaglio, che non vi sia spazio per iniziative o censure di carattere disciplinare a carico del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano dottoressa Tiziana Siciliano e "degli uffici giudiziari che si sono occupati" della vicenda, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(12 aprile 2023)

---

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data odierna, 23 febbraio 2023, è apparsa sul quotidiano "La Stampa" un'intervista del dottor Eugenio Albamonte, noto magistrato;

nell'intervista il dottor Albamonte contesta al Ministro in indirizzo la facoltà, nell'ambito delle proprie competenze, di definire i vari livelli di classificazione dei documenti del Ministero della giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

a parere dell'interrogante si tratta di una prevaricazione rispetto al legittimo esercizio delle funzioni del Governo, che ingenera un contrasto con la libera attività delle istituzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle dichiarazioni richiamate e se non ritenga che esse rappresentino un'interferenza rispetto alla sfera di competenze del Governo e del suo Dicastero in particolare.

(4-00259)

(23 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Deve essere immediatamente osservato che le valutazioni sollecitate dall'atto di sindacato ispettivo attengono alla possibile rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal dottor Eugenio Albamonte, secondo un giudizio tecnico di astratta sussumibilità delle stesse nelle fattispecie di illecito tipizzate dal decreto legislativo n. 109 del 2006. Nella specie, non si ritiene in primo luogo configurabile l'illecito previsto dall'art. 2, comma 2, lett. v), del decreto legislativo n. 109 (illecito cosiddetto funziona-

le), che trae il suo fondamento dall'esigenza di non divulgare notizie sugli individui coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati dal magistrato e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, e dal dovere di riserbo che copre le notizie acquisite dall'appartenente all'ordine giudiziario nell'esercizio delle proprie funzioni.

Neanche può venire in considerazione l'illecito di cui all'art. 2, comma 2, lett. *aa*), (anch'esso illecito cosiddetto funzionale), che si esplica nella sollecitazione, agli organi di stampa o televisivi, di diffusione di notizie attinenti alle proprie attività di ufficio ovvero nella costituzione di canali informativi riservati o privilegiati per la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio. Ciò in quanto difetta, a monte, il presupposto fondamentale per l'integrazione delle citate fattispecie di rilievo disciplinare, vale a dire la commissione dei fatti nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

L'atto di sindacato ispettivo, inoltre, sembra evocare l'illecito di cui all'art. 3, lett. *i*), del decreto legislativo n. 109 (illecito cosiddetto extra-funzionale), che sanziona "l'uso strumentale della qualità che, per la posizione di magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste". Tale illecito è costruito come illecito di pericolo, inteso come pericolo di condizionamento delle funzioni legislative, governative, presidenziali, del Consiglio superiore della magistratura e di altri enti o organi costituzionali previsti dalla Costituzione della Repubblica.

In relazione ad esso, la giurisprudenza disciplinare ha ritenuto che "con la locuzione funzioni costituzionalmente previste, il legislatore abbia voluto vietare il comportamento del magistrato diretto ovvero comunque idoneo a ledere una funzione costituzionale direttamente esercitata" e che "il legislatore, in definitiva, ha inteso vietare ai magistrati di intervenire nell'attività di altri organi costituzionali con i propri atti (dentro l'esercizio delle proprie funzioni) ovvero ancora con i propri comportamenti (fuori dall'esercizio delle suddette funzioni)" (si veda Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, n. 152 del 2009).

In una vicenda che ha visto coinvolto un presidente di sezione della Corte di cassazione al quale era stato contestato di avere reso, nella qualità di presidente dell'ufficio centrale per i *referendum* della Corte di cassazione, dichiarazioni di vilipendio nei confronti della Corte costituzionale e lesive del prestigio e della reputazione dei suoi componenti nonché "dirette, anche per le modalità di diffusione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e in quanto astrattamente idonee ad incidere sulla libertà di determinazione dei componenti della Corte Costituzionale", l'illecito di cui all'art. 3, lett. *i*), del decreto legislativo n. 109 del 2006 è stato escluso "atteso che dette dichiarazioni non avrebbero potuto condizionare in alcun modo l'esercizio di funzioni costituzionali. Anzi, il riconoscerne la sussistenza costituirebbe grave ingiuria ai componenti della Corte Costituzionale. Che verrebbero meno ai loro doveri per delle dichiarazioni che, sia

pure provenienti da persona autorevole, sono da considerarsi quanto meno irrilevanti". Dai comportamenti sanzionati dall'art. 3, lett. *i*), devono essere, dunque, espunte le mere esternazioni verbali, anche nelle ipotesi in cui siano connotate da toni accesi (nel cui caso, ove ne ricorrano i presupposti, potrebbero al più venire in considerazione come illecito disciplinare conseguente a reato), e sono *a fortiori* escluse tutte le forme di legittimo esercizio del diritto di critica sia individuale sia di natura collettiva.

Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal dottor Eugenio Albamonte si sono inserite nel solco del dibattito sviluppatosi all'indomani delle dichiarazioni rese in Parlamento dall'on. Giovanni Donzelli in relazione ai colloqui tra il terrorista anarchico Alfredo Cospito e altri esponenti della criminalità organizzata, anch'essi ristretti al regime carcerario differenziato previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, secondo quanto a lui riferito dal Sottosegretario per la giustizia on. Andrea Delmastro Delle Vedove che le aveva apprese da atti redatti dalla Polizia penitenziaria. Il dibattito si è incentrato, in particolare, sui limiti di divulgabilità di tali atti e, sotto questo profilo, il Ministro, nella sua informativa alla Camera, ha dichiarato che la dicitura "limitata divulgazione rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classificazioni di segretezza ed è inidonea a connotare il documento trasmesso come atto classificato".

In siffatto contesto vanno collocate le dichiarazioni rese dal dottor Eugenio Albamonte, successive all'intervento del Ministro alla Camera, con le quali il magistrato, dopo avere precisato che "il Ministro ha interpretato la legge in un certo modo. È una sua facoltà", ha espresso poi una propria valutazione di carattere prudenziale e in termini di opportunità sui rapporti tra autorità politica e autorità giudiziaria, stante la contemporanea pendenza di indagini, sul medesimo oggetto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Si è trattato dunque della manifestazione di un pensiero che non ha attentato alle prerogative politiche del Ministro e del Governo, ma ha espresso una valutazione critica in merito a posizioni governative di evidente e incontestabile interesse pubblico, valutazione che nelle modalità di esternazione non ha esorbitato dai limiti della continenza né ha violato diritti o libertà altrui. Invero, così come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, al magistrato, come a tutti i cittadini, è consentito ai sensi dell'art. 21 della Costituzione il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, essendo vietato solo l'esercizio anomalo e l'abuso attraverso, ad esempio, la violazione dei diritti o delle libertà altrui.

Ai magistrati possono essere imposte delle limitazioni in ragione delle funzioni esercitate (ipotesi non ricorrente, come illustrato, nel caso in esame) ma non in quanto individui appartenenti a una comunità, cui è consentito l'esercizio della libertà di critica purché nei limiti della continenza.



Invero, i confini dell'esercizio di siffatta libertà, definita dalla Corte costituzionale quale diritto fondamentale, "coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione", "pietra angolare dell'ordine democratico" e "cardine di democrazia nell'ordinamento generale" (sentenze n. 11 del 1968; n. 81 ed 84 del 1969; n. 126 del 1985 e n. 206 del 2019; ordinanza n. 132 del 2020), sono costituiti, da un lato, dall'interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato e, dall'altro lato, nel caso in cui tale libertà si risolva in un'elaborazione critica, dalla continenza, intesa quale forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Il dissenso, secondo quanto ribadito dalla Corte di cassazione, è un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, ma non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (sezione V, sentenza n. 7995 del 2020).

Orbene, dalla lettura delle dichiarazioni rese dal dottor Eugenio Albamonte non si evince un travalicamento dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con riferimento al corretto esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero, né una gratuita aggressione all'altrui reputazione, dovendosi evidenziare che il suddetto magistrato ha sottolineato che, nella verifica dell'eventuale sussistenza di un'ipotesi di reato, compete all'autorità giudiziaria l'interpretazione della legge, ma ha ribadito che la questione della natura riservata di determinati atti, in caso di assenza di condotte di valenza penale, rileva solo sul piano politico e non su quello giudiziario ed è, quindi, di competenza del Governo. Alla luce di tutte le argomentazioni sinora esposte nel dettaglio, discende che non appaiono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di rilievo disciplinare nei confronti del dottor Eugenio Albamonte.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(12 aprile 2023)

---

MAGNI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende degli infiniti ritardi per la costruzione della nuova sede dei Vigili del fuoco di Lecco, che ha portato anche a delle proteste del Corpo;

la caserma dei Vigili del fuoco rappresenta un presidio di vitale importanza per la sicurezza del territorio;

nell'area della provincia di Lecco vengono organizzati importanti eventi che vedono una grande affluenza di partecipanti;

considerato che a quanto risulta all'interrogante l'*iter* tecnico amministrativo per l'assegnazione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della nuova caserma è allo stato attuale all'esame della stazione appaltante e della direzione centrale delle risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei vigili del fuoco;

ritenuto che certamente prioritaria risulta essere l'esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica del territorio e per meglio e più prontamente intervenire in caso di incendio, stante la vastità del territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non voglia intervenire per avviare e concludere al più presto i lavori per la nuova sede, lavori finanziati da anni che solo per problematiche organizzative non vedono la luce;

se non voglia altresì mettere a punto misure a favore di una stabilizzazione del personale precario dei Vigili del fuoco, nonché di un aumento dello stanziamento di risorse per il Corpo.

(4-00109)

(22 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Il Ministero è da tempo impegnato nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie finalizzate a garantire la realizzazione di una nuova sede di servizio al comando dei Vigili del fuoco di Lecco. Si precisa che il procedimento necessario alla realizzazione della nuova sede è caratterizzato da aspetti particolarmente complessi dal punto di vista architettonico, ambientale, paesaggistico e tecnologico. Il sito sul quale è prevista la realizzazione della nuova struttura si trova su un'area demaniale situata in via Don Ticozzi in località "Bione", sul litorale del lago di Gariate, zona soggetta a tutela ambientale; pertanto, anche su indicazione della locale Soprintendenza, nel 2019 si è svolto un concorso internazionale per l'individuazione del progetto più idoneo. Successivamente, nel luglio 2020, si è svolta la conferenza dei servizi per la fattibilità tecnica ed economica

del progetto. Va anche sottolineato che si è reso necessario un monitoraggio della falda acquifera terminato nel 2021.

Per quanto l'attuale stato dell'*iter* amministrativo, si fa presente che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto da uno studio professionale esterno in base ad un bando di gara internazionale, è stato sottoposto alla conferenza dei servizi provinciale che ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni. All'atto della procedura per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, è emerso che le prescrizioni impartite con la determinazione del presidente della conferenza dei servizi richiedevano opere aggiuntive con un aumento dei costi inizialmente previsti. I fondi integrativi sono stati individuati, e a breve, saranno assicurati alla stazione appaltante al fine di proseguire con la procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, che comprenderà le varianti necessarie a recepire le prescrizioni, dopo il perfezionamento del disciplinare tecnico di gara.

Per quanto concerne la questione della stabilizzazione del personale volontario, nonché di un aumento dello stanziamento di risorse per il Corpo nazionale, si segnala che l'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'assunzione di vigili del fuoco per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante il ricorso, per il 30 per cento della quota assunzionale, alla vigente graduatoria della procedura di stabilizzazione. Preme infine evidenziare che uno degli obiettivi prioritari del Governo è rappresentato dal rafforzamento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nonostante l'attuale congiuntura economica, con l'ultima legge di bilancio per le assunzioni delle forze di polizia e del personale del Corpo nazionale sono state reperite importanti risorse finanziarie confluite in uno specifico fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso, 95 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e ulteriori somme progressivamente incrementate negli anni fino a superare i 125 milioni annui a decorrere dal 2033.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

PRISCO

(6 aprile 2023)

---

POTENTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con un documento del 6 marzo 2023, firmato dal direttore generale Vincenzo De Lisi, la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia chiariva che, dopo l'entrata in vigore

della cosiddetta riforma Cartabia, vige l'obbligo di eseguire *online* tutti i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, tramite la piattaforma "PagoPa";

il Dipartimento per gli affari di giustizia, tuttavia, in data 21 febbraio 2023, ha risposto ad un quesito inviato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, sostenendo che l'obbligo vale solo nel procedimento civile, mentre nel procedimento penale è da ritenere facoltativo;

la presidenza del Tribunale di Torino, in data 10 marzo 2023, ha stabilito che "le Cancellerie penali continuino ad accettare il pagamento attraverso la consegna di marche cartacee, che dovranno essere applicate sulla richiesta e consegnate in originale, rimanendo facoltativo il pagamento a mezzo la piattaforma pagoPA";

l'obbligo di pagamento digitale porta ad un aumento dei costi, perché l'applicazione di una commissione variabile di 95 centesimi di euro porta a dover pagare più di 2 euro per una singola operazione, anche nel caso di diritti di copia inferiori ad un euro;

le associazioni di professionisti lamentano il fatto che la forma di pagamento obbligatorio tramite "PagoPa" genera ulteriori adempimenti da parte degli avvocati, che complicano lo svolgimento del loro lavoro,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo chiarire la corretta interpretazione della normativa vigente in merito all'obbligo di eseguire *online* tutti i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale tramite la piattaforma "PagoPa";

se non ritenga opportuno prendere iniziative, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché siano azzerate le commissioni per i pagamenti dei diritti di copia su "PagoPa".

(4-00314)

(15 marzo 2023)

RISPOSTA. - In ordine ai quesiti posti, riferiti a criticità interpretative ed applicative riscontrabili in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in tema di pagamento dei diritti di copia e di certificazione, si deve effettivamente

te rilevare l'esistenza di circolari di contenuto non omogeneo emanate da diverse articolazioni del Ministero.

In particolare, con nota del 23 febbraio 2023 stilata dalla preposta articolazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) è stato affermato che la disposizione di cui all'art. 196 è riferita solo al processo civile, con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (importo forfettario previsto dall'art. 30 del medesimo decreto) dovrà avvenire tramite la piattaforma "PagoPA" di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Diversamente, con successiva circolare del 6 marzo 2023, diramata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) è stata affermata l'obbligatorietà del pagamento telematico dei diritti di copia e certificato anche nel settore penale.

Ciò precisato, la Direzione affari interni presso il DAG, d'intesa con la DGSIA, ha diramato in data 21 marzo una circolare di chiarimento riguardante, appunto, l'ambito di operatività dell'art. 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel testo vigente. Si è quindi osservato che il testo dell'articolo è stato integralmente sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 149 del 2022, adottato in attuazione della legge n. 206 del 2021, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e che anche nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022 è posto in evidenza che "per esigenze di coordinamento e semplificazione" si è inteso uniformare le modalità di pagamento del diritto di copia e certificato, oltre che delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, a quelle del contributo unificato disciplinate dall'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Inoltre, si è osservato che non è stato espressamente abrogato l'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, a tenore del quale "Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo"; tale disposizione parrebbe avere conservato la funzione di norma di chiusura del sistema, applicabile alle ipotesi sottratte all'ambito di operatività dell'art. 196.

In conclusione, nel confermare l'indirizzo formalizzato nella nota del 23 febbraio 2023, ha dato indicazioni agli uffici nel senso che la disposizione dell'art. 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, sia esclusivamente applicabile al processo civile. Per quanto attiene al settore penale, considerando la non integrale abilitazione dei sistemi e delle infrastrutture al pagamento con modalità telematiche, comunicata dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione con nota del 16 marzo 2023, il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 115 ), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di procedere al versamento mediante PagoPA in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(6 aprile 2023)

---

ROJC Tatjana. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in Friuli-Venezia Giulia sta diventando sempre più preoccupante la carenza di personale dei Vigili del fuoco;

il sindacato CONAPO, attraverso le pagine del quotidiano "il Messaggero Veneto" già il 22 febbraio 2022, aveva evidenziato che "la situazione è drammatica" e "spesso per formare le squadre di soccorso nella sede centrale di Udine è necessario chiudere il distaccamento di Cividale" e che "da mesi nei distaccamenti si ritrovano con squadre formate da quattro vigili, al posto dei cinque previsti dal decreto ministeriale, con rischi sia per l'efficacia degli interventi, sia per la sicurezza degli operatori";

il segretario regionale del CONAPO, Damjan Nacini, ha dichiarato, allo stesso quotidiano, che "sono troppo pochi i pompieri destinati alla Regione Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine è previsto l'arrivo di soli tre neoassunti, che sono insufficienti", poiché, sempre secondo il sindacato, nella provincia le unità mancanti sono 50;

il comandante dei Vigili del fuoco di Udine, Giorgio Basile, dal canto suo, ha confermato sempre a "il Messaggero Veneto" del 22 febbraio, che "l'organico reale in provincia è di 271 persone, mentre quello teorico è di 321", sebbene abbia aggiunto anche che "per quanto riguarda Cividale l'area è coperta e il servizio garantito";

oggi, nonostante siano trascorsi diversi mesi, la situazione è rimasta invariata e i sindaci di Cividale e Valli del Natisone hanno annunciato l'invio di un documento congiunto al prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, e a tutte le autorità competenti;

in tale documento, come anticipato da "il Messaggero Veneto" dell'11 ottobre, "viene ribadita l'assoluta necessità del pieno funzionamento del distaccamento dei pompieri attivato -per decreto ministeriale- nella città ducale";

“E’ una situazione che ci preoccupa fortemente” ha dichiarato il sindaco di Cividale Daniela Bernardi al quotidiano locale, una preoccupazione condivisa innanzitutto dal sindacato CONAPO che ha aveva già indetto, a partire dal 21 settembre, lo stato di agitazione;

il segretario regionale Nacini ha inoltre aggiunto che “lo stato di agitazione prosegue perché non abbiamo ottenuto gli effetti sperati e dunque, pur riconoscendo l’impegno profuso dal comandante dei VVF per la soluzione della questione, si è deciso di non sospendere l’agitazione”;

la sindaca di Cividale rileva: “più volte abbiamo ricevuto rassicurazioni sul mantenimento del distaccamento, che allo stato attuale è di fatto chiuso per carenza del personale: l’organico stabilmente assegnato alla struttura, infatti, viene dirottato su Udine e altre sedi per far fronte alle lacune (...) abbiamo così riunito a Cividale i sindaci della zona valligiana per lanciare con voce unanime la richiesta che la struttura torni pienamente funzionante”;

a seguito della frequente chiusura del distaccamento di Cividale e visto l’esito negativo del tavolo davanti al prefetto di Udine, il CONAPO ha proclamato per il 17 novembre un *sit-in* presso il distaccamento e uno sciopero, sempre per la stessa data, di tutto il personale operativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere affinché la sede dei Vigili del fuoco di Cividale torni alla sua piena operatività e se non ritenga opportuno adottare una programmazione intesa a garantire adeguate dotazioni di personale per la regione al fine di evitare ripercussioni preoccupanti anche per il distaccamento di Cividale.

(4-00032)

(16 novembre 2022)

RISPOSTA. - Nella provincia di Udine, il servizio di soccorso tecnico urgente è assicurato dalle seguenti sedi di servizio dei vigili del fuoco: la sede centrale di Udine; 6 distaccamenti con personale permanente (Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tolmezzo, Tarvisio e Latisana); 10 distaccamenti con personale volontario (S. Daniele del Friuli, Pontebba, Codroipo, Lignano Sabbiadoro, Cercivento, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Paularo, Rigolato, Cividale del Friuli nella stessa sede del permanente) e un distaccamento stagionale a Lignano Sabbiadoro.

La dotazione organica del comando di Udine, stabilita con decreto del Ministro dell'interno 20 luglio 2022, è pari a 319 unità di personale operativo, di cui 212 vigili del fuoco, 96 capi squadra-capi reparto, 7 ispettori antincendio e 4 direttivi operativi. Tuttavia, in quella provincia, sono effettivamente in servizio 275 unità, di cui 191 vigili del fuoco, 75 capi squadra-capi reparto, 2 ispettori antincendio, 4 direttivi operativi e 3 direttivi speciali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'operatività del distaccamento di Cividale del Friuli, la Prefettura di Udine ha riferito che la chiusura temporanea del distaccamento si è resa necessaria a causa di carenze di organico per situazioni contingenti, dovute ad assenze a vario titolo e anche per periodi di lunga durata, con la conseguente ridislocazione del personale presso la sede centrale. Tuttavia, l'espletamento del servizio di soccorso tecnico della zona è stato garantito con il riproporzionamento del dispositivo di soccorso, mediante la copertura con squadre permanenti di sedi limitrofe, in particolare Udine, Gemona e Cervignano, e tramite l'integrazione del servizio con unità di personale volontario. Le criticità segnalate sono già all'attenzione della Prefettura di Udine, che è stata interessata al riguardo sia dai sindaci coinvolti, sia dai sindacati dei vigili del fuoco, affinché assumesse iniziative per ripristinare la piena funzionalità del distaccamento di Cividale del Friuli. Proprio a tal fine, la questione è stata approfondita in occasione di un incontro tenutosi in Prefettura il 27 settembre 2022, alla presenza del prefetto di Udine, con la partecipazione dei vertici del comando dei Vigili del fuoco di Udine e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

L'assegnazione al comando di Udine di 3 unità di personale del ruolo dei vigili del fuoco non specialisti è avvenuta nel mese di marzo 2022 e riguarda il personale del 91° corso di formazione dei Vigili del fuoco, mentre al termine del 92° corso, con decorrenza 3 ottobre 2022, è stato destinato al medesimo comando un ulteriore contingente di 20 unità. Inoltre, al termine dell'ultimo corso, il 93°, sono state destinate ulteriori 13 unità di personale a Udine proprio qualche giorno fa nell'ambito di un'assegnazione per il Friuli-Venezia Giulia di complessive 50 unità. Oltre a ciò, nel mese di dicembre 2022 sono state assegnate al comando 5 unità di personale appartenenti al ruolo dei capi squadra e capi reparto. La residua carenza potrà essere, in parte, compensata con l'individuazione dei posti nella qualifica di capo squadra da mettere a concorso con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Si evidenzia anche che, per quanto riguarda il ruolo degli ispettori antincendio, verranno distribuite ulteriori unità di personale al termine del corso di formazione in fase di ultimazione.

Al fine di sopperire alla temporanea insufficienza di personale operativo del ruolo di vigile del fuoco non specialista, per il primo trimestre 2023 è stato predisposto in aggiunta un piano di distribuzione di richiami di personale volontario, attribuendo alla Direzione regionale dei vigili del fuoco un *budget* in proporzione alle carenze.



Su un piano più generale, va evidenziato che l'amministrazione dell'interno ha tra gli obiettivi prioritari il rafforzamento degli organici attuali attraverso il completamento dei concorsi in via di svolgimento e l'indizione di nuovi bandi. Proprio in tale prospettiva, la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto all'articolo 1, comma 662, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali delle forze di polizia e del personale Corpo nazionale. Tale fondo ha una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno in corso, 95 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e, per i successivi anni, di ulteriori somme progressivamente incrementate fino a superare i 125 milioni annui a decorrere dal 2033.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

PRISCO

(6 aprile 2023)

---

SBROLLINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella provincia di Vicenza 57 comuni su 114 (esattamente il 50 per cento) sono attualmente privi di un proprio segretario comunale in quanto il posto è vacante;

molti comuni coprono il ruolo con reggenti "a scavalco" tra più enti locali o con vicesegretari facenti funzione;

la macchina pubblica in tal modo rallenta o si ferma, penalizzando la qualità dei servizi per cittadini, attività produttive e commerciali;

l'eccezione è diventata, ad avviso dell'interrogante, da troppo tempo una regola;

i concorsi banditi non sembrano in grado di garantire il normale *turn over*,

si chiede di sapere se la situazione della provincia di Vicenza sia un caso isolato o sia simile a quella di altre province italiane e come il Ministro in indirizzo pensi di intervenire per modificare i criteri di reclutamento, in modo da ripristinare un'adeguata programmazione dei concorsi.

(4-00215)

(6 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Per quanto concerne le nomine dei segretari destinati al Veneto e, in particolare, alla provincia di Vicenza, si evidenzia che nel corso del 2022 si sono concluse le attività formative delle sessioni, ordinaria e aggiuntiva, della procedura concorsuale denominata "CoA 6", al termine delle quali, il 1° luglio e il 24 ottobre, sono state iscritte in albo 508 unità: 286 segretari, di cui 16 assegnati al Veneto, e 222 nuovi idonei di cui 12 assegnati al Veneto. Dei complessivi 28 segretari assegnati in Veneto, 2 hanno preso servizio in sedi della provincia di Vicenza e altri 2, che pure hanno preso servizio nell'ambito dello stesso territorio, sono provenienti da altri albi regionali. Allo stato, pertanto, su 114 Comuni della provincia di Vicenza, 58 risultano coperti con titolare: 17 di fascia A, 40 di fascia B e 1 di fascia C.

Tanto premesso, preme evidenziare che la tematica della carenza dei segretari comunali e provinciali, specialmente nei Comuni di minore dimensione demografica, è da tempo all'attenzione del Ministero, che ha promosso un ampio ventaglio di misure con la finalità di ridurre il numero delle sedi di segreteria vacanti e di accelerare le procedure di reclutamento e accesso in carriera. In tale ottica l'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, detto "decreto sostegni ter", ha previsto che, a decorrere dal 2022, e per tutta la durata del PNRR, e dunque fino al 31 dicembre 2026, le assunzioni dei segretari comunali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento, in luogo del 100 per cento, di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

A decorrere dall'anno 2023, inoltre, sono state previste la rimodulazione del corso di formazione per l'accesso in carriera e la riserva di una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso (in luogo dell'attuale 30 per cento) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera, che abbiano un'anzianità di servizio di almeno 5 anni in posizioni funzionali per le quali sia previsto il requisito della laurea.

Sempre nell'ambito del decreto sostegni ter (art. 12-*bis*) ulteriori interventi hanno riguardato gli incarichi a segretari di fascia "C", ossia operanti presso Comuni fino a 3.000 abitanti, per i quali è stata prevista la possibilità di assumere la titolarità anche in sedi (singole o convenzionate) corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, presso Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Con un successivo intervento normativo (art. 16, comma 8, del decreto-legge n. 115 del 2022) è stata prevista la facoltà di nomina dei segretari, iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, anche nelle sedi singole presso Comuni fino ad un massimo di 10.000 abitanti, ove situate nelle isole minori.

Più di recente, nell'ambito della legge di bilancio 2023-2025 (n. 197 del 2022), è stato disposto che, per supportare i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai fini dell'attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, è possibile utilizzare, sino al 31 dicembre 2026, le risorse del fondo di cui all'art. 31-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale *ex art.* 97, comma 1, del testo unico degli enti locali. Ed è a questo riguardo utile precisare che, al fine di monitorare le modalità di attuazione degli interventi, è stato costituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un apposito tavolo di lavoro, cui partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'interno, per la definizione dei criteri di accesso al suindicato fondo, che confluiranno in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento.

Per far fronte al problema della carenza dei segretari sul territorio si è fatto leva anche sull'istituto del vicesegretario comunale. Al riguardo, l'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 ha delineato una speciale disciplina al fine di consentire che, in via eccezionale e per 24 mesi complessivi, nei Comuni fino a 5.000 abitanti e in quelli con popolazione fino a 10.000 abitanti, che abbiano stipulato tra loro convenzioni di segreteria, le funzioni del segretario possano essere attribuite al vicesegretario, quale funzionario pubblico in possesso di determinati requisiti. Va anche rammentato che la recente legge n. 6 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022, detto "aiuti quater", ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale contenute nel decreto-legge n. 162 del 2019.

Per quanto concerne, invece, le procedure concorsuali ancora *in itinere*, si segnala il concorso pubblico per l'ammissione di 448 borsisti al corso concorso selettivo di formazione (COA 2021), in relazione al quale la commissione esaminatrice sta procedendo alla correzione degli elaborati delle prove scritte che si sono svolte lo scorso 23 novembre. Proprio in riferimento a questa procedura concorsuale, la legge di bilancio 2023-2025 ha previsto la possibilità di iscrizione all'albo nazionale di tutti i 448 borsisti (in luogo dei 345 previsti inizialmente) che supereranno le prove del corso concorso, sempre al fine di sopperire alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera e per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e le sedi di segreteria.

Da ultimo si sottolinea che il Ministero, nel solco delle iniziative intraprese e avendo ben presente il ruolo fondamentale che i segretari comunali svolgono nel sistema delle autonomie locali, continuerà ad assicurare il proprio impegno con interventi concreti, tanto in ambito normativo quanto in quello gestionale, finalizzati all'ulteriore rafforzamento dell'istituto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRO

(6 aprile 2023)

---